

Legge sul conguaglio finanziario intercomunale (LCF)

accettata dal Popolo il 26 settembre 1993 ¹⁾

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di attenuare le differenze nella capacità finanziaria dei comuni, Scopo

- a) disciplinando il finanziamento e il versamento di determinati contributi a comuni a debole capacità finanziaria (conguaglio diretto);
- b) creando i presupposti per graduare le prestazioni del Cantone e dei comuni secondo la loro capacità finanziaria (conguaglio finanziario indiretto).

I. Conguaglio finanziario diretto

1. ACQUISIZIONE DEI MEZZI

Art. 2

¹ Per finanziare il conguaglio finanziario diretto esiste un fondo di conguaglio finanziario quale finanziamento speciale ai sensi delle disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria. Fondo di conguaglio finanziario

² Gli anticipi al fondo dai mezzi generali dello Stato sono ammessi soltanto temporaneamente, al massimo fino all'ammontare dell'ultimo contributo cantonale.

Art. 3

¹ Al fondo vengono assegnati i seguenti mezzi: Finanziamento del fondo

- a) l'eccedenza dell'imposta supplementare;
- b) un contributo del Cantone e uno dei comuni corrispondente al 5-12 per cento dell'imposta supplementare;
- c) ²⁾ una quota comunale di solidarietà pari al 6 per cento del canone d'acqua annuo spettante ai comuni secondo le norme legali

¹⁾ M del 16 nov. 1992; 663; PGC 1992/93, 859

²⁾ Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; M dell'11 ago. 1998, 139; PGC 1998/99, 382

rispettivamente i contratti sulle concessioni e delle loro tasse annuali di concessione per le stazioni di pompaggio;

- d) ¹⁾ la metà del provento annuo dell'imposta cantonale sulle società con solo domicilio e holding nonché delle fondazioni di famiglia;
- e) un contributo supplementare del Cantone.

² Un contributo supplementare del Cantone può essere concesso in caso di necessità e se la possibilità di finanziamento giusta la lettera b) è sfruttata nella misura di almeno il 10 per cento. Esso non può superare il contributo cantonale ai sensi della lettera b). ²⁾

³ Il Gran Consiglio stabilisce ogni anno la percentuale dei contributi giusta le lettere b) ed e).

Art. 4

Imposta
supplementare

¹ ³⁾ Il Cantone riscuote per i comuni un'imposta supplementare sulla base dell'imposta cantonale sull'utile e sul capitale.

² Se la presente legge non contiene regolamentazioni divergenti, vengono applicate per analogia le disposizioni della legge sulle imposte ⁴⁾ valida in quel momento.

³ L'esecuzione dell'imposta supplementare compete all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 5 ⁵⁾

Soggetto
d'imposta

Sono soggette all'obbligo fiscale:

- a) le persone giuridiche sottoposte all'obbligo fiscale secondo la legge cantonale sulle imposte;
- b) ⁶⁾ i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto;
- c) ... ⁷⁾
- d) i comuni, circoli e i loro stabilimenti nonché le corporazioni di comuni per le attività imprenditoriali esercitate fuori dal proprio comprensorio.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; M dell'11 ago. 1998, 139; PGC 1998/99, 382

²⁾ Ultima frase giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000

³⁾ Testo giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000

⁴⁾ CSC 720.000

⁵⁾ Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; M dell'11 ago. 1998, 139; PGC 1998/99, 382

⁶⁾ Testo giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000

⁷⁾ Abrogato giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000

Art. 6¹⁾

¹ L'imposta supplementare viene riscossa in percento dell'imposta cantonale semplice. Calcolo dell'imposta

² Le persone giuridiche sottoposte all'obbligo fiscale secondo l'articolo 5 lettera d), devono tenere una contabilità separata determinante anche per la fissazione del tasso. Se vengono gestiti più esercizi il computo fiscale avviene in base al tasso totale. Le disposizioni relative alla legge cantonale sulle imposte vengono applicate per analogia.

Art. 7

¹ Il Gran Consiglio stabilisce contemporaneamente al tasso fiscale per l'imposta cantonale il tasso fiscale per l'imposta supplementare. Tasso d'imposta

² Il tasso d'imposta può essere superiore o inferiore fino al massimo del 10 per cento alla media dell'anno precedente dei tassi d'imposta dei comuni con oltre 2000 abitanti e di un ugual numero di comuni con il maggior numero di persone giuridiche soggette all'imposta supplementare stessa.

³ Fa stato il tasso d'imposta valido alla fine del periodo fiscale.

Art. 8

¹ L'imposta supplementare viene ripartita tra i comuni aventi diritto all'imposta ai sensi delle regole di separazione del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Quote comunali

² La quota di un comune viene determinata in base al tasso d'imposta comunale in percento dell'imposta cantonale semplice.

³ Se la quota comunale supera il 100 per cento dell'imposta supplementare, essa viene ridotta del 50-75 per cento. Il Gran Consiglio stabilisce la percentuale della riduzione.

Art. 9

¹ Fa stato il tasso d'imposta comunale valido alla fine del periodo fiscale. I comuni sono tenuti a notificare all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 dicembre dell'anno in corso il loro tasso d'imposta per l'anno seguente. Tasso d'imposta comunale computabile

² Se il tasso d'imposta comunale appare esagerato causa finanziamento di compiti estranei al comune, insufficiente sfruttamento delle fonti di finanziamento, mancanza del finanziamento in base al principio di causalità oppure in base alla situazione finanziaria, il Governo dopo aver ascoltato il comune può decretare un tasso d'imposta adeguatamente ridotto.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; M dell'11 ago. 1998, 139; PGC 1998/99, 382

³ Il tasso d'imposta computabile per il conguaglio finanziario diretto fa stato anche per il conguaglio finanziario indiretto.

Art. 10

Sostituzione di beni

¹ Se dopo l'entrata in vigore della presente legge vengono trasferite delle riserve tacite in un altro comune mediante una sostituzione intercomunale di beni e se esse vengono successivamente realizzate, il primo comune ha diritto all'imposta supplementare.

² L'ammontare del diritto viene calcolato in base alla riserve tacite trasferite nell'altro comune, per quanto quest'ultime vengano effettivamente realizzate.

Art. 11

Eccedenza dell'imposta supplementare

¹ La parte dell'imposta supplementare non accreditata ai comuni viene destinata al fondo.

² Se le quote comunali superano l'imposta supplementare, il necessario importo viene tolto dal fondo.

Art. 12

Pagamenti

Il Gran Consiglio disciplina i particolari concernenti l'accredito e l'addebito delle quote comunali.

Art. 13

Tassa di riscossione

Per il suo lavoro di tassazione, riscossione e conteggio dell'imposta supplementare il Cantone preleva una tassa pari al due per cento delle quote fiscali dei comuni.

Art. 14

Procedura

¹ ¹⁾Le quote fiscali vengono notificate al comune in conteggi periodici. Se il comune non è d'accordo con il conteggio, può richiedere entro 30 giorni una decisione formale.

² Se un comune richiede quote parti fiscali sulla base dell'articolo 5 lettera d), esso deve fare valere il suo diritto entro un anno dal decorso del rispettivo anno fiscale. L'autorità di tassazione emana una decisione d'accertamento ai sensi dell'articolo 136 della legge cantonale sulle imposte ²⁾ che può essere contestata anche dal comune avente diritto.

³ Le decisioni giusta il capoverso 1 o 2 sono parificate a una decisione di tassazione ai sensi della legge cantonale sulle imposte. ³⁾

⁴ Al comune viene concesso di consultare gli atti fiscali.

¹⁾ Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

²⁾ CSC 720.000

³⁾ CSC 720.000

2. IMPIEGO DEI MEZZI

Art. 15¹⁾

¹ I mezzi a disposizione per il conguaglio finanziario devono essere impiegati per contributi di conguaglio a favore di comuni a debole capacità finanziaria e per contributi destinati alla promozione di aggregazioni di comuni. Principio

² I contributi di conguaglio a favore di comuni vengono impiegati:

- a) per il conguaglio della capacità fiscale
- b) per contributi a opere pubbliche
- c) per il conguaglio del fabbisogno straordinario

³ ²⁾ Il Governo decide in via definitiva sulla garanzia rispettivamente sul rifiuto di contributi ai quali non esiste un diritto legale.

Art. 16

¹ I comuni a debole capacità finanziaria con una capacità fiscale relativa inferiore alla media cantonale ricevono contributi dal fondo, per avvicinare alla media la loro efficienza. Conguaglio della capacità fiscale

² ³⁾ Il conguaglio della capacità fiscale relativa avviene gradualmente con un contributo base e un contributo sotto il titolo di dotazione minima.

³ ⁴⁾ In una prima fase il contributo base compensa in misura minima la mancata capacità fiscale relativa.

⁴ ⁵⁾ In una seconda fase la capacità fiscale relativa viene ulteriormente compensata con la dotazione minima. Hanno diritto a contributo i comuni dei gruppi di capacità finanziaria quattro e cinque con un tasso d'imposta di almeno il 120 per cento dell'imposta cantonale semplice. La dotazione minima può essere limitata e ridotta sulla base del numero di abitanti.

⁵ ⁶⁾ Il Gran Consiglio stabilisce i limiti per il conguaglio della capacità fiscale relativa, nonché il numero di abitanti per la limitazione e la riduzione della dotazione minima. Esso può vincolare a ulteriori condizioni il diritto a conguaglio.

¹⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

²⁾ Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3414, entrata in vigore il 1° gennaio 2007

³⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

⁴⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

⁵⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

⁶⁾ Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

Art. 17

Capacità fiscale

¹ ¹⁾ La capacità fiscale risulta dal gettito delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e delle imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche sulla base del tasso cantonale e dei canoni d'acqua netti.

² La capacità fiscale relativa corrisponde alla capacità fiscale di ciascun abitante del comune.

³ La media cantonale corrisponde alla capacità fiscale relativa di tutti i comuni.

Art. 18

Contributi a opere pubbliche

¹ I comuni a debole capacità finanziaria ricevono dei contributi per le opere pubbliche, se essi non possono coprire le spese d'investimento necessarie, nonostante prestazioni proprie accettabili e un eventuale conguaglio della capacità fiscale.

² Hanno diritto a contributo i comuni che applicano un tasso d'imposta pari almeno al 120 per cento dell'imposta cantonale semplice e sfruttano le rimanenti fonti di finanziamento in una minima misura da stabilirsi da parte del Governo.

³ Su richiesta il Governo esamina se un comune ha diritto a contributi per le opere pubbliche. Esso può determinare altre condizioni e oneri e limitare il diritto a contributi per singole opere.

⁴ Il Gran Consiglio designa le opere pubbliche, disciplina il genere e il volume dei costi computabili e stabilisce l'ammontare dei contributi e della franchigia.

Art. 19²⁾ Conguaglio del fabbisogno straordinario

¹ Il Governo su richiesta può concedere ulteriori contributi a comuni a debole capacità finanziaria, i quali da soli non possono mantenere in equilibrio la propria gestione finanziaria, nonostante un eventuale conguaglio della capacità fiscale e contributi a opere pubbliche.

² ... ³⁾

¹⁾ Testo giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000

²⁾ Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

³⁾ Abrogazione giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

Art. 19a¹⁾

¹ I comuni che si aggregano ricevono contributi promozionali.

Contributi per la promozione di aggregazioni di comuni

² Tali contributi possono venire versati anche a progetti e studi.

³ Il Governo stabilisce i criteri e l'ammontare dei contributi promozionali.

Art. 20

¹ I contributi di conguaglio finanziario vengono versati di regola una volta all'anno.

Versamento dei contributi

² Il Governo disciplina i particolari.

II. Conguaglio finanziario indiretto**Art. 21**²⁾

I comuni vengono suddivisi secondo la loro capacità finanziaria in diversi gruppi fissati dal Gran Consiglio. Ogni due anni il Governo assegna i comuni ai singoli gruppi di capacità finanziaria. Contro la decisione del Governo non è ammesso alcun rimedio giuridico cantonale ordinario.

Gruppi di capacità finanziaria

Art. 22

Per determinare la capacità finanziaria si tiene conto dei seguenti dati indicativi:

Basi di calcolo

- a) della capacità fiscale risultante dal gettito
 - aa) ³⁾delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e delle imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche sulla base del tasso cantonale;
 - bb) dei canoni d'acqua netti sulla base del 25 per cento;
 - cc) delle prestazioni d'indennità per le perdite dell'utilizzazione delle forze idriche sulla base del 25 per cento;
- b) dell'onere fiscale calcolato sulla base del tasso comunale d'imposta in percentuale dell'imposta cantonale semplice;
- c) ⁴⁾del fabbisogno finanziario che scaturisce
 - aa) da un fabbisogno base;
 - bb) dal numero di allieve e allievi;
 - cc) dalla superficie.

¹) Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; PGC 2005/2006, 749; M del 6 set. 2005, 997; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 23 mag. 2006

²) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3414, entrato in vigore il 1° gennaio 2007

³) Testo giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000

⁴) Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

Art. 23¹⁾

Esecuzioni

In deroga alle disposizioni di cui sopra il Governo può assegnare un comune a un altro gruppo, se condizioni particolari oppure la sua situazione finanziaria generale lo richiedono. Contro la decisione del Governo non è ammesso alcun rimedio giuridico cantonale ordinario.

III. Disposizioni transitorie e finali**Art. 24**

Esecuzione

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione.²⁾

Art. 25

Sostituzione di beni

Se in caso di una sostituzione di beni l'oggetto d'investimento è stato alienato prima dell'entrata in vigore della presente legge e l'oggetto sostitutivo acquistato tuttavia solo dopo l'entrata in vigore della legge, viene applicata la presente legge.

Art. 26³⁾**Art. 27⁴⁾****Art. 28**

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994. Essa sostituisce la legge del 12 marzo 1967.⁵⁾

¹⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3414, entrato in vigore il 1° gennaio 2007

²⁾ CSC 730.210

³⁾ Abrogato giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

⁴⁾ Abrogato giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

⁵⁾ RC 1967, 314 e modifiche giusta l'indice alfabetico della CSC